

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE:

Titolo 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2: VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA ED
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Titolo 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 3: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 4: LUMINARIE

ART. 5: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

ART. 6: ATTI VIETATI SUGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Titolo 3: NETTEZZA E DECORO – UTILIZZO AREE VERDI

ART. 7: MARCIAPIEDI

ART. 8: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

ART. 9: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEGLI IMPIANTI FOGNARI

ART. 10: PATRIMONIO PUBBLICO ED ARREDO URBANO

ART. 11: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

ART. 12: SGOMBERO NEVE

ART. 13: RAMI E SIEPI

ART. 14: PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSATI DI RACCOLTA DELLE ACQUE

ART. 15: PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE LIBERE NON EDIFICATE

ART. 16: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

ART. 17: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI, LABORATORI ARTIGIANALI ED ATTIVITA' DI PRODUZIONE BENI E SERVIZI

ART. 18: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

ART. 19: AREE VERDI, GIARDINI PUBBLICI, AREE ATTREZZATE

Titolo 4: NORME DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE

ART. 20: LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL' ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI

ART. 21: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E MANUFATTI SIMILI

ART. 22: OGGETTI MOBILI

ART. 23: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA, SABBIAURA E SPANDIMENTO MATERIALE SVOLTE ALL'APERTO

ART. 24: PRODUZIONI DI ODORI, GAS, POLVERI, VAPORI NAUSEABONDI O INQUINANTI

ART. 25: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

ART. 26: ACCENSIONE DI FUOCHI

ART. 27: CAMINI E CANNE FUMARIE

ART. 28: TUTELA DELLA QUIETE

ART. 29: ATTIVITA' RUMOROSE DI DURATA TEMPORANEA

ART. 30: FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI PRIVATE E NELLE LORO PERTINENZE

ART. 31: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

ART. 32: DEPOSITI ESTERNI (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

ART. 33: DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE SOSTANZE INFIAMMABILI

ART. 34: TRASPORTO DI STRUMENTI DA TAGLIO ED ALTRI OGGETTI PERICOLOSI

Titolo 5: ANIMALI

ART. 35: ANIMALI DI AFFEZIONE E AUTOCONSUMO

ART. 36: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 37: ANIMALI PERICOLOSI

Titolo 6: VARIE

ART. 38: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI

ART. 39 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
ART. 40: ORARI MERCATI, FIERE E COMMERCIO ITINERANTE
ART. 41: SANZIONI
ART. 42: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
ART. 43: ACCATTONAGGIO
ART. 44: ARTISTI DI STRADA E MESTIERI GIROVAGHI
ART. 45: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART. 46: CONTRASSEGNI DEL COMUNE
ART. 47: ESPOSIZIONI
ART. 48: INGRESSO ABUSIVO NELLE STRUTTURE COMUNALI

Titolo 7: SANZIONI

ART. 49: PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 50: REITERAZIONE
ART. 51: SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, DEI NULLA OSTA E DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PREVISTE DALLE NORME DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITA'

Titolo 8: DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 52: PRINCIPIO DI SPECIALITA' IN AMBITO LOCALE
ART. 53.: DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 54: ENTRATA IN VIGORE
ART. 55: NORMA FINALE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità e ambito di applicazione

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana (nel prosieguo denominato, per brevità "Regolamento") disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 e del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela del pubblico demanio comunale e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Le funzioni di polizia urbana concernono la regolamentazione, il controllo e la vigilanza di tutte le attività che si svolgono nell'ambito del territorio del Comune di Passignano di Prato (sia all'interno che all'esterno dei centri abitati) e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali e sono complementari agli altri Regolamenti comunali in vigore.

2) Le norme del presente Regolamento trovano applicazione e sono efficaci in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed a quelle aperte indistintamente all'uso pubblico, salvo per le specifiche disposizioni che lo estendono ad altri spazi o aree a tutela dei valori indicati al precedente comma 1).

Art. 2: Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana ed accertamento delle violazioni

1) Al servizio ed alle funzioni di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore da questi delegato.

La vigilanza ed il controllo relativi all'applicazione delle norme del presente Regolamento sono affidati al personale della Polizia Locale ed agli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all' Art. 57 del vigente Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze.

I predetti pubblici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, hanno facoltà di accedere – nelle dovute forme – negli atri, nelle scale, negli stabili, nei cantieri, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, allo scopo di accertare ogni violazione amministrativa secondo il disposto delle norme di cui all' Art. 13 della Legge 24/11/1981 nr. 689.

2) Ove ricorrano speciali circostanze il Sindaco – su proposta del Comandante della Polizia Locale – può attribuire ad altri dipendenti del Comune di Passignano di Prato le attività di controllo ed accertamento in materia di Polizia Urbana secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. Tali addetti coadiuveranno gli organi di cui al comma 1) in attività di prevenzione e controllo.

3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento secondo le procedure di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e le modalità e le competenze definite nello Statuto Comunale e nel medesimo presente provvedimento normativo.

4) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme del presente Regolamento – in applicazione del disposto dell' Art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - potranno essere aggiornate periodicamente nei loro importi minimi e massimi (*limiti edittali*) con Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3: Spazi ed aree pubbliche

1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, indicati nell'Art. 1 comma 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità ed in particolare il comportamento dei singoli in ogni modo diretto ad impedire o a limitare con occupazioni abusive la fruibilità dei luoghi destinati all'uso collettivo.

3) E' vietato occupare spazi ed aree pubbliche senza la specifica autorizzazione o concessione comunale. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale per l'applicazione del canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche per quanto riguarda la determinazione delle relative tariffe.

In ogni caso l'autorizzazione o concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- limitazione al minimo necessario dell'area da occupare e della durata dell'occupazione;
- mantenimento dell'area di cui è autorizzata l'occupazione in costanti condizioni di ordine, pulizia e sicurezza.

4) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, la rimozione delle occupazioni abusive degli spazi ed aree pubbliche è disposta con provvedimento adottato dai competenti Uffici Comunali.

5) Le violazioni sono stabilite dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e dalle norme del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

Art. 4: Luminarie

1) E' soggetta a preventiva Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività o ricorrenze, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. La richiesta per l'installazione delle luminarie dovrà essere presentata in forma scritta al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della iniziativa.

2) Nella richiesta di rilascio del titolo autorizzativo dovranno essere indicate il nominativo della ditta installatrice e l'elenco delle strade del territorio interessate dall'installazione delle luminarie nonché il periodo di esercizio previsto.

3) Negli allestimenti – fatti salvi divieti specifici – possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno di illuminazione pubblica o segnaletica stradale, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.

4) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli (carreggiata) ed a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi (marciapiedi, piste ciclabili, percorsi ciclo – pedonali).

5) Il promotore della collocazione delle luminarie è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, che attesti la rispondenza degli impianti e la loro installazione alle specifiche norme di settore. Sull'istante grava la sorveglianza della struttura e la relativa manutenzione, che dovrà essere eseguita da personale tecnico qualificato.

E' fatto altresì obbligo al soggetto installatore di fornire al Comune la reperibilità telefonica per eventuali interventi urgenti.

6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti titolari dell'Autorizzazione di cui al comma 1).

7) La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 3) 4) e 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 5: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare temporaneamente nelle strade o piazze ed in vista di queste e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari, in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 3) del precedente articolo; nel caso in cui vengano utilizzate come sostegno o supporto strutture di proprietà comunale è fatto obbligo al soggetto che cura o che dispone la collocazione dei manufatti in questione di provvedere alla presentazione di idonea comunicazione indirizzata al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'iniziativa contenente i dati di cui al comma 2) del precedente articolo. Qualora l'esposizione degli addobbi, stendardi e festoni venga attuata direttamente dall'Amministrazione Comunale - utilizzando come sostegno o supporto strutture di proprietà del Comune - non è richiesto alcun adempimento preventivo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli addobbi, stendardi e materiali simili, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 6: Atti vietati sugli spazi ed aree pubbliche

1) Su tutte le aree definite all' Art. 1 comma 2) è vietato, salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale:

a) Lavare i veicoli;

b) Esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;

c) Eseguire giochi o attività che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come il lancio di farina e simili, il lancio dei cosiddetti "gavettoni" di acqua, il lancio di pietre sia a mano che con qualsiasi altro strumento, nonché lo scoppio di petardi e di mortaretti.

Lo scoppio di petardi e di mortaretti sul suolo pubblico è ammesso in deroga – applicando comunque i migliori accorgimenti a tutela della pubblica incolumità e mai in presenza di più persone - esclusivamente nelle festività di fine anno e durante il periodo di Carnevale;

Fatte salve le norme del Codice della Strada è altresì vietato, sulla carreggiata stradale, sulle piazze e sui marciapiedi l'uso di pattini e skateboard;

d) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali;

e) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

f) Introdursi, bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose; arrampicarsi sui monumenti, cippi, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;

g) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei parchi, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso degli immobili;

h) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime ed i loro impianti a servizio dell'utenza in modo difforme da quello stabilito;

- i) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;
 - j) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile al sistema di raccolta differenziata;
 - k) Eseguire lavori di qualsiasi tipo o natura (scavi ecc.); sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti se non da parte del personale tecnico degli Enti ed Imprese che gestiscono la manutenzione delle reti tecnologiche e dei servizi e del personale del Comune;
 - l) danneggiare o manomettere le condutture e le cassette/centraline contenenti unità di controllo e di comando di servizi di pubblica utilità oppure ostacolarne il regolare funzionamento.
 - m) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per consumare pasti, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
 - n) Utilizzare bombolette spray di qualsiasi genere per imbrattare immobili o cose (writers).
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1, punto d) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1, punto g) ed n) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.
- 4) La violazione a tutte le altre disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO – UTILIZZO AREE VERDI

Art. 7: Marciapiedi

- 1) I proprietari dei marciapiedi prospicienti le strade hanno l'obbligo di curarne la manutenzione.
- 2) Gli stessi proprietari devono tenere puliti i marciapiedi e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche delle strade dalle foglie e dai rami, che cadono dalle siepi, dalle piante e dalle piantagioni radicate nella loro proprietà.
- 3) Non si possono percorrere marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 8: Manutenzione degli edifici

1) I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di edifici sono tenuti a provvedere alla loro generale decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle recinzioni contermini ad aree e spazi pubblici. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile munendosi – qualora necessario e previsto – dei relativi titoli autorizzativi.

Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dai competenti Uffici del Comune per

motivi di igiene, incolumità pubblica e decoro. Gli stessi soggetti devono provvedere alla pulizia e manutenzione ed in generale alla conservazione del decoro delle aree cortilizie se le stesse sono visibili da spazi pubblici.

2) I soggetti di cui al comma 1) sono tenuti a mantenere i tetti, i cornicioni, i camini, le balconate ed i terrazzi degli edifici in buono stato di conservazione in modo tale da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

3) I soggetti di cui al comma 1) sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

4) I soggetti di cui al comma 1) devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana sugli spazi ed aree contermini.

5) Nel caso in cui le facciate degli edifici prospicienti la pubblica via e pertanto in vista degli spazi pubblici risultino imbrattati o deturpati con scritte, affissioni, disegni o macchie indecorose i soggetti di cui al comma 1) dovranno provvedere tempestivamente all'eliminazione dei deturpamenti. Nel caso di inadempienza, il Sindaco potrà adottare apposita Ordinanza di rimessa in pristino prevedendo, in caso di perdurante inerzia, gli interventi necessari vengano eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, con successivo addebito di tutte le spese sostenute ai soggetti inadempienti.

6) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere incanalate a mezzo di grondaie e tubi pluviali debitamente installati, quando possibile in rete fognaria oppure all'interno della proprietà privata, attraverso lo smaltimento in fondi persi.

Gli eventuali guasti dovranno essere tempestivamente riparati a cura e spese del proprietario.

7) I soggetti di cui al comma 1) hanno l'obbligo di provvedere periodicamente alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, ecc..

8) I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di fabbricati abbandonati o in disuso, nei quali si sono insediate colonie di colombi o altri volatili, devono provvedere alla pulizia e disinfezione dei locali in cui si trovano i volatili e procedere alla chiusura delle eventuali aperture con idonee reti protettive per evitare nuove colonizzazioni. A richiesta del Comando di Polizia Locale e/o dell'Ufficio Tecnico sarà onere dei medesimi soggetti provvedere alla tempestiva pulizia degli spazi pubblici contermini all'edificio qualora lordati dagli escrementi dei volatili così come provvedere all'eventuale posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

9) I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di fabbricati abbandonati o in disuso e delle relative pertinenze devono evitare che l'incuria porti quei luoghi ad infestazioni di ratti o animali selvatici o ad altri inconvenienti di natura igienico – sanitaria quali il proliferare di insetti.

In tal senso viene fatto loro obbligo di provvedere ad effettuare periodiche operazioni di regolazione della vegetazione presente, al taglio delle erbe infestanti, ad interventi di generale pulizia delle aree, rimuovendo rifiuti, materiali organici, eventuali bacini e contenitori di acqua stagnante in essi depositati, e mantenendo il decoro e la salubrità dei luoghi.

10) La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 7), 8) e 9) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

11) La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 3), 4), 5) e 6) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= al massimo di EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 9: Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari

1) Le operazioni di pulizia degli impianti fognari e di trattamento privati - vasche condensa grassi, vasche Imhoff, ossidatori e filtri batterici, devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate

e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivo atto a non disperderne i liquidi.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00=

Art. 10: Patrimonio pubblico e arredo urbano

1) Il patrimonio pubblico comprende tutti i beni di proprietà di Enti pubblici ed anche quelli di soggetti privati che per la loro destinazione, natura o funzione sono di libero uso, godimento od utilità per la collettività. Lo stesso risulta perciò composto da edifici, impianti, fabbricati, arredi ed altri beni mobili; il suolo, le aree verdi, i beni naturali. I beni costituenti il patrimonio pubblico sono affidati alla gestione responsabile di tutti i cittadini che sono tenuti a fruirne con diligenza ed il riguardo che riserverebbero ai beni di loro proprietà e con modalità idonee a non limitare analoghi diritti sui beni medesimi esercitabili da altri soggetti.

2) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure deturpare, imbrattare, insudiciare, macchiare, tingere con colori, vernici, spray i muri degli edifici e la sede stradale, fatto salvo disegni segni, figure espressamente autorizzate;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, sulle paline semaforiche, pali della segnaletica stradale verticale o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 11: Nettezza del suolo e dell'abitato

1) Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi e delle attività commerciali in genere per esposizione di derrate e generi alimentari devono essere effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni Comunali e sotto l'osservanza di quanto stabilito dalle norme igienico – sanitarie.

Dette merci devono comunque ed in ogni caso essere tenute ad un'altezza minima di 50 cm. dal suolo utilizzando apposite strutture per l'esposizione.

2) La distribuzione su suolo pubblico o di uso pubblico di alimenti o mangimi ai gatti randagi in ambito comunale è sempre vietata.

3) E' vietata la distribuzione in ambito urbano di mangime ai volatili selvatici.

4) Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubbliche affissioni, a tutela della nettezza del suolo, è vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto, ed il lancio di volantini, opuscoli e manifesti anche da veicoli e aeromobile.

La distribuzione dei materiali sopradetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

5) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00=

e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori. e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 12: Sgombero neve

1) I proprietari, gli amministratori ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata o di gelate, hanno l'obbligo solidale - al fine di tutelare l'incolumità delle persone - di sgomberare con tempestività dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede di proprietà privata gravati di servitù pubblica di transito prospicienti i rispettivi fabbricati; almeno per una porzione di marciapiede avente larghezza sufficiente al passaggio pedonale; gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi pubblici, di bar e simili situati al piano terra.

2) I soggetti di cui al comma 1) devono provvedere affinché siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, sul suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione delle neve ivi depositata.

4) La neve rimossa deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, lato proprietà privata.

5) Ai soggetti di cui al comma 1) è fatto obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di pericolo, dovuto alla presenza di neve o ghiaccio..

6) All'interno delle aree urbanizzate realizzate a seguito dell'approvazione di Piani Particolareggiati e/o Lottizzazioni di iniziativa privata (ora Piani attuativi comunali) la pulizia delle strade e di tutte le aree pubbliche o di pubblico servizio dalla neve e dal ghiaccio sono a carico dei lottizzanti sino al trasferimento in proprietà delle opere di urbanizzazione al Comune.

7) La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 10,00= al massimo di EURO 30,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

8) La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 2), 3), 5) e 6) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

9) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 8) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00=.

Art. 13: Rami e siepi

1) Le siepi ed i rami delle piante radicate nella proprietà privata che sporgono sugli spazi e ed aree pubbliche (carreggiata della strade, marciapiedi, passaggi pedonali, piazze, parcheggi, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, ecc.) devono essere potate - a cura dei loro proprietari - ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, eliminando con tempestività ogni possibile limitazione alla corretta e completa fruibilità delle strutture ed ogni invasione degli spazi pubblici; i proprietari delle siepi e delle piante devono altresì provvedere affinché i cespugli ed i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a m. 2,70= al di sopra dei marciapiedi e con altezza superiore a m. 5,00= al di sopra delle carreggiate; in entrambi i casi i rami non devono comunque impedire o limitare la visibilità dei segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti della pubblica illuminazione.

3) I proprietari delle siepi e della piante radicate nella proprietà privata e poste in adiacenza alle strade sono obbligati a rimuovere nell'immediatezza foglie, ramaglie, marcescenze, frutti, rami secchi, qualora caduti dalle piante insistenti sui propri fondi sulla sede stradale (marciapiedi compresi) per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, evitando in particolare che tali materiali occludano i tombini e la caditoie di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche ubicate sulle strade.

4) I rami, i residui di potatura, le foglie e tutti i residui di vegetazione di cui ai commi precedenti devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura e spese del proprietario delle siepi e delle piante.

5) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= al massimo di EURO 300,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 14: Pulizia e manutenzione dei fossati di raccolta delle acque

1) I proprietari e/o i conduttori e comunque i soggetti che esercitano la materiale disponibilità dei terreni adiacenti e confinanti con le strade di qualsiasi specie sono obbligati a mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde ed il fondo dei fossati dei canali di scolo e le cunette laterali di raccolta acqua, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.

In tal senso i soggetti di cui sopra devono provvedere alla regolare manutenzione dei fossi di scolo e delle cunette esistenti ai lati delle carreggiate delle strade e contermini e limitrofi ai fondi di proprietà, ripristinandoli se abbandonati e/o ricoperti oppure intasati procedendo a tutti gli interventi di pulizia e spurgo quali: taglio di eventuali ramaglie, cespugli, arbusti che in essi abbiano avuto incontrollata proliferazione nonché di ogni altra vegetazione che in essi si riversi ed inoltri provenendo dai terreni in questione; rimozione di ogni materiale quali ad esempio erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità; esecuzione dei necessari interventi sulle porzioni di terreno di proprietà contermini a tali strutture stradali per il consolidamento e/o il ripristino in modo tale da evitare franamenti o scoscendimento del terreno che possono compromettere la conservazione dei fossi restringendone la sezione o la profondità e quindi la portata.

2) Gli interventi di pulizia e di spurgo dei fossi di scolo devono essere effettuate dai soggetti di cui al comma 1) almeno due volte l'anno rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 Aprile e per il periodo autunnale entro il 30 Settembre ed all'occorrenza più spesso in modo tale da lasciare scorrere liberamente le acque piovane.

3) I fossi di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente ricalibrati e risezionati dai soggetti di cui al comma 1) secondo le indicazioni tecniche che verranno fornite dai competenti Uffici del Comune (Ufficio Tecnico e Comando di Polizia Locale), munendosi – qualora necessario e previsto – dei relativi titoli autorizzativi.

4) E' fatto divieto di sopraelevare i bordi strada con materiale di qualsiasi natura per impedire il naturale deflusso delle acque dalla strada pubblica ai campi sottostanti e contermini.

5) I fossi di scolo ed i canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà private o posti a confine tra proprietà private dovranno essere oggetto di manutenzione e spurgo a cura e spese dei proprietari o dai soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici o agricoli, anche al fine di evitare problemi di natura igienico sanitaria.

6) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= al massimo di EURO 300,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Nell'eventualità in cui i soggetti tenuti agli interventi di manutenzione e pulizia dei fossi di scolo laterali alle strade - dopo l'accertamento delle violazioni ai precetti di cui sopra - non vi provvedano

autonomamente, oltre all'applicazione delle previste sanzioni amministrative sopra indicate, tali necessari interventi verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale con successivo addebito di tutte le spese sostenute ai proprietari e/o conduttori dei terreni medesimi nonché all'attribuzione a questi stessi soggetti inadempienti delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla loro mancata esecuzione.

Art. 15: Pulizia e manutenzione delle aree libere non edificate

1) I proprietari, i conduttori, i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di terreni ed aree libere non edificate e di aree di cantiere ubicate nel territorio comunale sono obbligati a non lasciarvi in deposito materiali di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti che possono costituire fonti di crescita per mosche e zanzare ed altri insetti e rifugio di animali (ratti) che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico – sanitari.

2) I proprietari, i conduttori, i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di terreni e di aree incolte e non edificate ubicate in prossimità di abitazioni sono obbligati a tenere gli stessi sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie ed erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, provvedendo alla periodica pulizia e manutenzione con taglio e regolazione della vegetazione al fine di evitare oltre che gli inconvenienti indicati al comma precedente anche il possibile rischio di propagazione di incendi.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 16: Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 17: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali, laboratori artigianali ed attività di produzione beni e servizi

1) Ferma restando la specifica regolamentazione comunale per le modalità di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e della modalità di raccolta dei rifiuti differenziati (raccolta differenziata) i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e produttive, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati nelle immediate vicinanze ed all'esterno dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area antistante risulti perfettamente pulita.

2) In conseguenza del vigente divieto di fumare all'interno dei locali pubblici e per preservare il decoro dell'abitato è fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi operanti nel territorio comunale di posizionare all'esterno dei locali in cui viene svolta l'attività (su proprietà privata) appositi raccoglitori (posacenere da esterno, vaschette fornite di sabbia, ecc.), nei quali gli avventori possano convogliare i mozziconi di sigaretta, curandone poi direttamente la gestione, manutenzione ed il successivo regolare smaltimento dei materiali ivi raccolti. Nel caso in cui – in ragione della particolare ubicazione dei locali del pubblico esercizio – tali raccoglitori / posacenere da esterno non possano che essere posizionati su aree pubbliche, il titolare dovrà concordare preventivamente con

l'Ufficio Tecnico LL.PP. e/o il Comando di Polizia Locale sia la tipologia di tali manufatti che la loro corretta collocazione.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 = ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori. Tale violazione è comunque concorrente e complementare a quelle previste dalle norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Art. 18: Esposizione di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio qualora questa attività causi disturbo o danno alle proprietà o alle persone sottostanti.

2) All'interno delle zone residenziali e' altresì vietato stendere panni e tappeti sulle recinzioni, fuori delle finestre o sopra la linea dei parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche ed in vista della pubblica via, quando questo sia in evidente contrasto con il pubblico decoro.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 19: Aree Verdi, giardini pubblici, aree attrezzate

1) Nelle aree verdi, nei giardini pubblici, nelle aree attrezzate è vietato:

- Circolare o sostare con veicoli a motore, ad esclusione di quelli eventualmente autorizzati dal Comune per ragioni tecniche e di quelli appartenenti al Comune stesso;
- Eliminare, distruggere, danneggiare, incidere, scorticare e scuotere alberi ed arbusti o parti di essi nonché danneggiare gli spazi erbosi;
- appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, cartelli e pubblicità;
- Staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le fronde e le foglie;
- raccogliere ed asportare fiori, frutti, radici e qualsiasi parte della vegetazione atta salva specifica autorizzazione del Comune (Ufficio Tecnico);
- Abbandonare, catturare, molestare animali nonché rimuovere nidi;
- Rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e spazi erbosi;
- Asportare terreno vegetale;
- calpestare le aiuole;
- praticare qualsiasi gioco o attività che possa danneggiare le piante, le siepi ed i fiori, gli elementi di arredo urbano, le attrezzature e gli impianti, nonché creare situazioni di pericolo o disturbo per gli utenti e frequentatori;
- Ostacolare lo svago ed il benessere di chiunque utilizzi le aree anche con la produzione volontaria di rumori molesti o lo scoppio di petardi e mortaretti;
- Provocare danni anche con imbrattamenti (scritte, disegni ecc.) alle strutture ed alle attrezzature ed alterare, anche solo parzialmente, lo stato di fatto esistente;
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno degli appositi raccoglitori;
- L'utilizzo delle attrezzature adibite a giochi per i bambini, da parte di minorenni di età superiore ad anni 12 nonché da parte di adulti in genere;
- Campeggiare e pernottare, fatta salva apposita deroga comunale in occasione di particolari manifestazioni di pubblico interesse.

2) Il Sindaco, con propria Ordinanza, in ragione della conformità dei luoghi e delle strutture o per ragioni di natura igienico – sanitaria può disporre che in tutte o in alcune delle aree di cui al comma

precedente sia vietato l'ingresso dei cani. L'eventuale istituzione di tale divieto verrà resa nota all'utenza con l'installazione di appositi segnali.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00=, e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

TITOLO 4

NORME DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITA' DELL'AMBIENTE

Art. 20: Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

1) In determinati periodi dell'anno e su indicazione dell'Ente gestore del servizio pubblico, con apposita Ordinanza Sindacale, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti, giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Nel medesimo provvedimento sindacale saranno definiti gli obblighi a carico di tutte le utenze idriche ubicate nel Comune e la definizione delle eventuali sanzioni.

Art. 21: Ripari ai pozzi, cisterne e manufatti simili

1) I pozzi e le cisterne esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto normale¹ con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo in carico ai soggetti responsabili / proprietari di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

Art. 22: Oggetti mobili

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto di edifici prospicienti un'area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza dispersione di acqua sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito e senza provocare danni a terzi.

3) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio ed i marciapiedi debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a m 2,20; l'oggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede o del percorso pedonale diminuito di cm 50.

¹ Parapetto normale=è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:

- sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione.

- abbia un'altezza utile di almeno un metro.

- sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento.

- sia costruito e fissato in modo da poter resistere nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

Si ricorda che è considerata equivalente ai parapetti definiti precedentemente, qualsiasi protezione definita quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta vero i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.

Per l'installazione di tali attrezzature - qualora necessario - i soggetti interessati sono comunque tenuti ad ottenere il preventivo rilascio dei relativi titoli autorizzativi da parte del Comune (Ufficio Tecnico e Polizia Locale);

4) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali vigenti in materia, la violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo in carico ai soggetti responsabili di adeguarsi ai criteri di sicurezza di cui ai comma precedenti.

Art. 23: Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura e/o di demolizione dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà contermini;

4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00=.

5) La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 2) e 3) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= e l'obbligo in carico ai trasgressori della cessazione immediata dell'attività.

Art. 24: Produzione di odori gas, polveri, vapori nauseabondi o inquinanti

1) E' vietata su tutto il territorio comunale la produzione e diffusione di odori, gas, fumi e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo e disagio alla popolazione.

2) Sono vietate su tutto il territorio comunale le operazioni che producano dispersione di polvere sul suolo pubblico come pure sulle soglie di case e negozi.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00=.

4) Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui sopra ed oltre agli specifici provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo l'installazione di specifici impianti tecnologici e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo – su parere dei competenti organi ed Enti sanitari – la sospensione dell'attività insalubre o molesta.

Art. 25: Sosta o fermata di veicoli a motore

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esonerati dalla prescrizione di cui al comma 1) i conducenti che possano documentare le relative cause di esclusione per:

a - I veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);

- b - I veicoli che stanno svolgendo servizi pubblici e di pubblica utilità;
 - c - I veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
 - d - I veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario;
 - e- I veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.
- La violazione di cui al primo comma comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

Art. 26: Accensione fuochi

1) In tutto il territorio comunale è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi, in particolare nei centri abitati e nelle zone residenziali, fatte salve eventuali specifiche, limitate e debitamente autorizzate occasioni conseguenti a situazioni straordinarie.

In tal caso le Autorizzazioni verranno rilasciate - previa presentazione di debita istanza da parte dei soggetti interessati - dal Comando di Polizia Locale in applicazione della specifica normativa di pubblica sicurezza ed acquisiti i necessari pareri dagli Enti e dalle Autorità competenti.

2) Fermo restando il divieto di cui al comma precedente è comunque consentito ricorrere all'auto smaltimento mediante l'abbruciamento controllato all'aperto per l'eliminazione di ramaglie, residui del taglio di siepi, scarti legnosi, residui delle pratiche agronomiche (scarti da lavorazioni di vigneti o frutteti) debitamente essiccati. Durante lo svolgimento delle operazioni di cui trattasi dovrà essere integralmente rispettata la specifica regolamentazione e le relative prescrizioni definite nel vigente Regolamento di Polizia Rurale ed in particolare:

- l'accensione dei fuochi correlata alle operazioni di cui sopra non potrà avvenire nell'ambito delle zone residenziali, all'interno dei centri abitati e nelle zone soggette a vincolo paesaggistico secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C);

Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e nel rispetto delle distanze consentite, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere sempre assistito dal numero occorrente di persone che effettuano debita sorveglianza fino a quando sia completamente spento.

In ogni caso il fumo prodotto non deve arrecare pericolo e/o disagio alla cittadinanza ed alla circolazione stradale.

E' comunque sempre vietata la combustione di materiale umido o non debitamente essiccato.

E' tassativamente vietato l'utilizzo di combustibili liquidi quali benzina kerosene, gasolio e simili per l'alimentazione e l'accensione dei fuochi.

E' vietato accendere fuochi per bruciare materiali di varia natura all'interno dei cantieri edili.

2) Su tutto il territorio comunale è vietato dar fuoco a prati, ripe, fossi ed argini.

3) E' sempre ammessa l'accensione di fuochi per motivi ed esigenze di ordine fito-sanitario specificatamente previsti e disposti dalla competente Autorità.

4) L'uso non previamente autorizzato dal Comune (Ufficio Tecnico) di bracieri, griglie e barbecue è vietato su tutte le aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

5) La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= e l'obbligo per i trasgressori della cessazione dell'attività abusiva (spegnimento immediato del fuoco).

6) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 4) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

7) le sopra citate sanzioni vengono erogate, fatta salva l'applicazione delle norme penali in materia di incendio.

Art. 27: Camini e canne fumarie

1) In ragione di prevalenti motivi di tutela della pubblica sicurezza e per la garanzia del diritto alla salute dei cittadini, in tutti i casi in cui non sia già prevista una procedura di controllo sulla manutenzione ed esercizio di impianti di riscaldamento e/o produzione calore funzionanti con qualsiasi combustibile, è fatto obbligo ai soggetti proprietari o utilizzatori di:

- procedere periodicamente al controllo ed alla pulizia dei camini, delle canne fumarie, dei raccordi o simili di qualsiasi focolare o caldaia, al fine dell'efficiente mantenimento e funzionamento della struttura.

E' facoltà del Sindaco disporre con propria Ordinanza che tali operazioni ed interventi vengano effettuati anche con cadenza temporale diversa nel caso di specifiche e circostanziate esigenze.

2) Le attività artigianali, produttive ed i pubblici esercizi, se non altrimenti regolamentate, sono soggette all'obbligo del controllo e della pulizia almeno annuale dei camini, canali di fumo, condotti, raccordi e simili di qualsiasi focolare o caldaia.

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 10,00= ed il massimo di EURO 30,00= e l'obbligo in carico ai soggetti responsabili di adeguarsi ai criteri di sicurezza di cui ai comma precedenti.

Art. 28: Tutela della quiete

1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'attività artigianale, produttiva o un'industria che produce emissioni di rumore nell'ambiente (sorgenti sonore fisse) deve rispettare i limiti di emissione sonora previsti dalla specifica normativa di settore (in particolare quella eventualmente definita nell'ambito del territorio comunale) ed è tenuto ad adottare ogni accorgimento tecnico per evitare disturbo e molestie nell'ambiente esterno alla sede dell'attività ed ogni possibile turbamento al riposo ed alle attività dei cittadini.

I Servizi Tecnici Comunali, l'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) e l'Azienda dei Servizi Sanitari, su segnalazione o richiesta d'intervento o d'ufficio, accertano la natura dei rumori "disturbanti" e promuovono i più idonei provvedimenti perché i soggetti di cui sopra procedano all'eliminazione della situazione di inquinamento acustico.

Nell'esercizio di attività private - non correlate allo svolgimento di servizi pubblici - anche in sé non rumorose delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come a titolo esemplificativo la panificazione, devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose ed operazioni similari.

Il Sindaco, su motivata richiesta degli organi competenti e secondo l'attuale ordinamento normativo, potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo l'installazione di specifici impianti di attenuazione del rumore e l'adozione ed attuazione di "piani di risanamento acustico"; in caso di recidiva ed inosservanza, potrà altresì disporre la limitazione o la sospensione dell'attività fonte di disturbo.

2) Nei locali pubblici e nei circoli privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo al vicinato.

3) Ad esclusione delle fattispecie consentite e/o autorizzate, in tutte le aree definite all'Art. 1 comma 2) nei seguenti tempi ed orari:

- periodo autunnale ed invernale: dalle ore 22.00 alle ore 09.00;

- periodo primaverile ed estivo: dalle ore 23.00 alle ore 09.00;

è vietato praticare giochi o attività ludiche in generale, cantare, urlare, produrre schiamazzi utilizzare impropriamente impianti di diffusione sonora e produrre in genere altri rumori molesti in particolare in prossimità di abitazioni ed altri luoghi di soggiorno.

4) Ai titolari dei pubblici esercizi, delle sale da gioco e dei circoli privati è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. L'inosservanza reiterata di tale vigilanza oltre la 1^a diffida, comporterà responsabilità oggettiva dell'esercente, con conseguente applicazione delle relative sanzioni a suo carico. Il permanere di avventori all'interno dei locali oltre l'orario di chiusura, e comunque oltre il tempo massimo di un'ora dall'orario di chiusura stessa onde permettere l'ultimazione della consumazione in corso, si intenderà quale violazione al regolamento con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Nell'ipotesi di reiterata violazione del Regolamento da parte dell'esercente, oltre la 1^a diffida, sarà data la facoltà al Comune di sospendere temporaneamente l'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

I titolari di pubblici esercizi che utilizzano apparecchiature di diffusione sonora sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e ad adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo delle persone e di evitare il disturbo alla quiete.

L'accertamento di reiterate situazioni di disturbo dovuto alla emissione di rumore "eccessivo" e ripetuti interventi degli organi di polizia a seguito di schiamazzi notturni di avventori in entrata ed in uscita dai pubblici esercizi possono comportare provvedimenti limitativi dell'orario di chiusura del pubblico esercizio medesimo anche in deroga alle disposizioni generali.

5) Fatto salvo il rispetto dei limiti di "rumorosità"/limiti di emissione definiti dalle specifiche leggi di settore, di norma per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce l'attività prevalente, i circoli privati, le palestre, le scuole di ballo, sale giochi e simili ubicati in edifici comprendenti anche private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale, dalle ore 23.00 alle ore 08.00, salvo opportuna ed idonea insonorizzazione dei locali.

In ogni caso è comunque fatto obbligo agli esercenti ed ai responsabili delle attività di ridurre particolarmente il volume dei suoni prodotti dopo le ore 22.00.

6) Fatto salvo il rispetto dei limiti di "rumorosità"/limiti di emissione definiti dalle specifiche leggi di settore, di norma per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce l'attività prevalente, i circoli privati, le palestre, le scuole di ballo e simili ubicati in edifici in cui non sono presenti anche private abitazioni oppure che operano in immobili singoli ed autonomi l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale, è vietato dalle ore 24.00 alle ore 08.00, salvo opportuna ed idonea insonorizzazione dei locali.

7) Per i pubblici esercizi che svolgono congiuntamente somministrazione di alimenti e bevande ed attività di intrattenimento danzante e musicale ove quest' ultima sia prevalente rispetto alla prima (a titolo esemplificativo: discoteche, sale da ballo, locali notturni) i limiti orari per la diffusione di musica a mezzo di qualsivoglia apparecchiatura - sia dal vivo che riprodotta - verranno definiti come prescrizione nell'autorizzazione amministrativa per l'apertura del pubblico esercizio, il cui rilascio compete al Comune e subordinatamente all'espletamento di tutte le necessarie verifiche tecniche sugli impianti e sui locali.

8) L'utilizzo di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale, è ammesso esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi e dei circoli privati, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno.

E' vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali del pubblico esercizio a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora.

9) Il Sindaco con proprio provvedimento può concedere deroghe temporanee ed occasionali ai precetti ed alle prescrizioni definite ai commi 3), 5), 6), 8) in occasioni di manifestazioni pubbliche di forte richiamo, in occasione di sagre e feste, manifestazioni o iniziative promosse da associazioni o nel caso di eventi d'interesse di una pluralità di persone.

10) Per le attività di "allietamento" svolte nei pubblici esercizi (sia all'interno che all'esterno dei locali) in forma secondaria e complementare rispetto all'attività primaria della somministrazione, quali esecuzioni di musica dal vivo (con o senza l'ausilio di cantanti), riproduzione di musica con presenza di appositi addetti, concertini ed attività simili che per le modalità ed i limiti con le quali vengono svolte non sono sottoposte alla disciplina di cui agli Artt. 68, 69 ed 80 del T.U.L.P.S. e del D.M. 19/08/1996 e che pertanto non costituiscono specifica attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, il Sindaco con propria Ordinanza determina le modalità ed i limiti con le quali potranno essere attivate ed esercitate tali particolari attività di "allietamento" ed i relativi limiti orari di esercizio.

11) Chiunque detenga all'esterno dei locali di pubblico ritrovo giochi quali: biliardini, flipper, videogiochi e similari deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 09.00 del giorno successivo.

12) Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni politiche, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive e similari, nelle quali vengono impiegate sorgenti sonore amplificate e non, che sono idonee a produrre situazioni di inquinamento acustico sono assoggettate alla specifica disciplina normativa.

Per tali manifestazioni temporanee il Sindaco, sentita la Commissione Comunale di Vigilanza sulle attività di pubblico spettacolo, con proprio provvedimento (adottato per ogni singola manifestazione), concede la deroga straordinaria ai limiti di rumore e congiuntamente stabilisce il limite orario massimo entro il quale deve cessare l'utilizzo delle sorgenti sonore ed in particolare la diffusione di musica.

13) Su tutte le aree definite all' Art. 1, comma 2) ricadenti nei centri abitati e nelle zone residenziali è vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne il funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rumori, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio ad eccessivo volume con disturbo percepibile all'esterno.

14) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento acustico la violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 4) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite o di ridurre le emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse entro i limiti di legge.

15) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento acustico la violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 3), 5), 6), 8), 10), 11), 12) e 13) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 29: Attività rumorose di durata temporanea

1) I macchinari industriali e le macchine operatrici (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, betoniere, escavatori e similari) operanti nell' ambito di cantieri stradali e cantieri edili devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per

rendere meno rumoroso il loro uso e devono essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2) Le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili sia che producano emissioni sonore rientranti nei limiti di legge sia che operino con specifica Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale rilasciata dal Comune (Legge 26/10/1995 nr. 447 – d.p.c.m. 01/03/1991) sono svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Eventuali deroghe – sia per le fasce orarie sia per l'operatività dei cantieri anche in giornate festive – sono disposte dagli organi competenti del Comune (Ufficio Tecnico e Comando di Polizia Locale) per interventi d'urgenza sulle reti tecnologiche di servizi pubblici o di pubblica utilità (riparazione guasti) o per comprovate motivazioni tecniche inerenti le modalità di esecuzione dei lavori.

3) Le attività temporanee quali i cantieri stradali ed edili qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possono comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale devono essere in possesso di specifica autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

4) L'uso di altoparlanti o megafoni su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada (pubblicità fonica) , è consentito nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Nelle giornate festive la pubblicità è consentita dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e solo per divulgare messaggi relativi ad iniziative culturali.

Le attività di propaganda elettorale mediante l'utilizzo di altoparlanti su veicoli sono regolate dalle disposizioni previste dalla legge 24.4.1975, n. 130.

5) In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 1.3.1991.

6) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento acustico la violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 30: Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni private e nelle loro pertinenze

1) Nelle abitazioni possono essere utilizzate soltanto apparecchiature e macchinari che producono rumore e vibrazioni di limitata entità, con esclusione delle attività medicali e salvavita, e tali da non arrecare disturbo o molestia al vicinato.

Nei casi di accertato e prolungato disturbo, il Sindaco può disporre con propria Ordinanza delle limitazioni di orario per l'utilizzo di tali apparecchiature.

2) Nelle abitazioni gli apparecchi radiofonici, televisivi, gli strumenti musicali, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione sonora devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare molestie o disturbo ai vicini fatti salvo i limiti previsti dalla normativa di settore.

3) Nella abitazioni e nelle loro pertinenze l'utilizzo di macchinari ed attrezzature a motore quali motoseghe, tagliaerba, falciatrici, decespugliatori, motozappe e similari è consentito nei giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00.

Nei giorni festivi è consentito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 31: Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente in materia di emissioni sonore e di inquinamento acustico, i dispositivi acustici antifurto (sistemi di allarme) collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati e regolati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso per un periodo complessivo non superiore a 15 minuti.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento (quali per esempio la ripetuta attivazione del segnale acustico senza motivo, la mancata disattivazione automatica decorso un lungo periodo di tempo), che creano disagio alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore/ proprietario del veicolo.

4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo antifurto.

Art. 32: Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione ed in ogni altra area di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi dovranno essere adeguatamente coperti e protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno e per evitare la proliferazione di insetti.

2) In tutte le proprietà private è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare per più giorni l'acqua piovana creando in tal senso l'habitat migliore per la riproduzione della cosiddetta "zanzara tigre" (*Aedes albopictus*).

3) In tutte le proprietà private i materiali accumulati e stoccati all'aperto per i quali non è attuata o non è possibile la copertura dovranno essere oggetto di periodica rimozione dei ristagni d'acqua piovana che in essi si formano ed alla necessità anche ad interventi di disinfestazione a cura e spese del proprietario o di colui che su tali materiali esercita la materiale disponibilità.

4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

Art. 33: Detenzione e deposito di materie e sostanze infiammabili

1) Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi è vietato detenere nelle abitazioni materie liquide solide e gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quelle d'uso corrente per fini domestici e per il tipo di locali.

Fatto salvo quanto previsto da altre concorrenti norme di legge, il Sindaco con apposita Ordinanza potrà stabilire modalità e limiti per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili anche in luoghi privati.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

Art. 34: Trasporto di strumenti da taglio e di altri oggetti pericolosi

- 1) E' vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli o altri strumenti da taglio se non opportunamente protetti ed adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare il pericolo di danni alle persone.
- 2) E' vietato circolare, senza gli opportuni ripari con oggetti come vetri, ferri acuminati, scale ed altre cose comunque pericolose che possano arrecare danno alle persone.
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 35: Animali di affezione e autoconsumo

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione, utilità e da cortile per l'autoconsumo, devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) I proprietari o possessori di animali di affezione, utilità e da cortile per l'autoconsumo devono, inoltre, garantire le idonee condizioni igienico - sanitarie dei luoghi in cui vivono e vengono custoditi gli animali.
- 3) La macellazione per uso esclusivamente familiare (autoconsumo) degli animali, prevista e consentita dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento, deve compiersi in luogo idoneo non visibile al pubblico, evitando comunque agli animali inutili sofferenze.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00=.

Art. 36: Custodia e tutela degli animali

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, quando frequentano aree o spazi ad uso pubblico, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio. Oltre al guinzaglio dovranno essere dotati di apposita museruola i cani aggressivi che si trovano nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia o da pastore nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi, nonché i cani da guida per non vedenti, quelli delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio;
- 3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, possono essere lasciati liberi solamente se posti in condizioni tali da non poter arrecare pericolo ai passanti;
- 4) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i marciapiedi o altri spazi ed aree verdi pubbliche. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
 - b) introdurre animali nelle aree verdi scolastiche di proprietà comunale , fatto salvo il rilascio di apposita deroga per scopi didattici rilasciata dal Comando di Polizia Municipale in accordo con gli Istituti scolastici interessati;
 - c) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio su tutte le aree definite all'Art. 1 , comma 2);
 - d) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali su tutte le aree definite all' Art. 1 , comma 2);

e) lasciar vagare incustoditi negli spazi pubblici animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;

f) far pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche;

5) Chiunque provochi il ferimento accidentale di un animale mediante investimento durante la guida di un veicolo è obbligato a segnalare immediatamente il fatto alle forze dell'ordine o, se possibile, al proprietario dell'animale, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada.

6) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di Euro 150,00= e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori e/o di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 37: Animali pericolosi

1) E' vietato in tutto il territorio comunale il trasporto o la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie;

2) La detenzione di animali esotici e/o pericolosi deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e deve essere vincolata alla sicurezza della pubblica e privata incolumità;

3) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00=.

TITOLO 6: VARIE

Art. 38: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno dei pubblici esercizi

1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione permanente di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato alle specifiche disposizioni delle vigenti Leggi Regionali per quanto riguarda l'integrazione dell' autorizzazione amministrativa ed al rispetto della complementare normativa regolamentare del Comune di Pesian di Prato.

2) I titolari di pubblici esercizi che occupano il suolo pubblico e/o gravato di servitù di uso pubblico mediante tavoli, sedie, panche, ombrelloni, pedane, chioschi, fioriere e manufatti simili, in aree contermini ai locali in cui viene svolta ed è autorizzata l'attività in sede fissa di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono preventivamente ottenere dal Comune, o da altro ente proprietario, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e provvedere al pagamento del relativo canone.

I medesimi titolari di pubblici esercizi/concessionari sono tenuti ad attivarsi ed a vigilare costantemente affinché il suolo pubblico oggetto dell'occupazione e le aree contermini a questo correlate, non vengano sporcate o insudciate dagli avventori. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata nell'immediatezza.

Gli spazi e le aree occupate devono essere destinati esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non possono essere utilizzati per altri usi impropri.

Tutti gli elementi ed i manufatti occupati devono essere sempre mantenuti in ordine ed in perfetto stato igienico – sanitario di sicurezza e di decoro.

Nei giorni e negli orari in cui il pubblico esercizio è chiuso ed è quindi conseguentemente sospesa la somministrazione di alimenti e bevande all'esterno dei locali, tavoli, sedie, panchine ed ombrelloni

dovranno essere custoditi mediante strumenti che ne impediscano l'uso oppure ritirati in luogo privato Affinché non costituiscano fonte di pericolo a terzi.

3) Fatte salve le specifiche violazioni di altre norme legislative o regolamentari, la violazioni alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed il massimo di EURO 462,00= ed il trasgressore è tenuto alla immediata regolarizzazione dell'attività ed all'eventuale rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 39 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1) L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

2) La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di 2 (due) ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 (duecentocinquanta) metri.

3) E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alle fiere intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1000 (mille), misurata dal posteggio più vicino.

4) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle strade individuate con ordinanza del Sindaco per i motivi di cui all'art. 43, comma 3, della L.R. 5/12/2009, n. 43², ed in ogni caso in tutte le vie e strade in cui non esista ampio spazio per la sosta sia del veicolo relativo al commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia di eventuali utenti senza intralciare le sedi di scorrimento.

In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.

5) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 40 – Orari mercati, fiere e commercio itinerante³

1) Il Sindaco stabilisce con ordinanza gli orari dei mercati e delle fiere e quelli per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 41 – Sanzioni

1) Le violazioni dei limiti e divieti stabiliti dal precedente art. 39, nonché le violazioni in materia di orari comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da €250 a €1.500, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla L.R. n. 29 del 5/12/2005 e s.m.i.⁴

² 3. Art. 43, comma 3, L.R. 43/2009: "Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche".

³ Art. 51 comma 2 della L.R. n. 29 del 5/12/2005 e s.m.i.

⁴ L'ammontare delle sanzioni amministrative (da 500 euro a 3.000) viene ridotta al 50% come consentito dall'art. 81 comma 4 della L.R. 29 del 5/12/2005 e s.m.i.

Art. 42: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su tutte le aree definite all' Art. 1, comma 2) può essere disposta esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute, o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS.

Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

2) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Associazione o Ente.

3) Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, piante, fiori, frutti e similari devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando in ogni caso oggetti di limitato valore economico. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico – sanitarie.

4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 75,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 43: Accattonaggio

1) E' vietato raccogliere questue, fondi ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia ed in modo offensivo.

2) E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare nei pressi delle scuole, dei luoghi di culto ed all'interno dei cimiteri.

3) E' fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio cuccioli di animali da svezzare, in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

4) Nel caso di impiego di minori nel chiedere elemosina e mendicare - in quanto attività vietata per espressa previsione legislativa - si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

5) Tutte le attività correlate al chiedere l'elemosina e mendicare non devono costituire pericolo o intralcio alla normale circolazione stradale.

6) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e da altre specifiche norme regolanti la specifica fattispecie, la violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il limite minimo di EURO 25,00= ed il limite massimo di EURO 150,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 44: Artisti di strada e mestieri girovaghi

1) Fatte salve le norme del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza), su tutte le aree definite all' Art. 1 comma 2), lo svolgimento delle attività dei cosiddetti “artisti di strada” (suonatori, cantanti, saltimbanco e similari) è subordinata all'obbligatoria presentazione di una preventiva comunicazione al Comune (Comando di Polizia Locale) almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi delle persone che esercitano l'attività anche il periodo e le zone del territorio comunale interessate.

2) Fatte salve le norme del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza), su tutte le aree definite all'Art. 1 comma 2), lo svolgimento di mestieri girovaghi (lustrascarpe, cenciaiolo, arrotino, riparatore di ombrelli e mestieri analoghi), qualora non vietato, è subordinato all'obbligatoria

presentazione di una preventiva comunicazione al Comune (Comando di Polizia Locale) almeno 24 ore prima dell'inizio delle attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi delle persone che esercitano l'attività anche il periodo e le zone del territorio comunale interessate.

3) Le attività in questione devono essere svolte nel rispetto integrale delle disposizioni del comma 3) dell' Art. 28 del presente Regolamento ed in ogni caso non devono costituire pericolo o intralcio alla normale circolazione stradale.

4) La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 150,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 45: Divieto di campeggio libero

1) In tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico, presenti su tutto il territorio comunale, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte, veicoli di ogni tipo allestiti ad abitazione viaggiante e simili, fuori dalle aree appositamente attrezzate eventualmente predisposte nel territorio comunale, fatto salvo il rilascio di apposita e temporanea autorizzazione comunale.

Il divieto di cui sopra non si applica ai circhi equestri, ai luna park ed in genere ai mezzi degli spettacoli viaggianti qualora debitamente autorizzati a svolgere la loro attività nel territorio comunale.

E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate eventualmente predisposte nel territorio comunale.

Con apposita Ordinanza il Sindaco dispone lo sgombero delle aree abusivamente utilizzate e l'allontanamento dei veicoli e delle persone accampate attivando il Comando della Polizia Locale e richiedendo, se del caso, anche l'uso della Forza Pubblica ed impiegando altresì chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie allo scopo.

2) Nelle aree private l'effettuazione di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte, veicoli di ogni tipo allestiti ad abitazione viaggiante e simili è ammesso esclusivamente su fondi debitamente chiusi e recintati e nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, di prevenzione incendi ed urbanistico – edilizie. In tal senso è ammessa apposita deroga comunale di natura temporanea in occasione di particolari manifestazioni di pubblico interesse o nel caso di eventi particolari.

Il proprietario o il soggetto avente la materiale disponibilità delle aree private interessate dal campeggio e/o dall'attendamento è obbligato a conservare costantemente tali aree in condizioni di pulizia e decoro evitando in particolare che all'interno di esse si stabiliscano un numero di mezzi, di strutture e di persone incompatibile con le dimensioni, la superficie disponibile e gli impianti delle aree medesime e tale da non garantire la salubrità dei luoghi.

Il Sindaco, in seguito ad accertamenti e verifiche condotte dal personale dell'Ufficio Tecnico, della Polizia Locale e dell'Azienda dei Servizi Sanitari, in situazioni di carenza dei requisiti igienico – sanitari, di inagibilità delle strutture e delle aree, perdurante stato di degrado ambientale, potrà adottare apposita Ordinanza per la limitazione della fruizione di tali aree o per il loro totale sgombero.

3) Per comprovate esigenze e situazioni di emergenza, il Sindaco con apposito provvedimento può attivare campi di sosta temporanei.

4) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e l'applicazione delle violazioni alle norme di settore definite dalle Leggi dello Stato, la violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 77,00= ed

il massimo di EURO 462,00= oltre all' obbligo di adempiere integralmente alle Ordinanze Sindacali di cui al comma 1) ed al comma 2).

Art. 46: Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare, senza autorizzazione del Comune, lo stemma del Comune stesso, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00= ed il massimo di EURO 300,00= e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 47: Esposizioni

1) Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e per quanto di competenza, il Sindaco con proprio espresso provvedimento, potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni esposizioni o mostre di qualsiasi genere effettuate in locali privati, in pubblici esercizi ed esercizi commerciali prospicienti luoghi di pubblico passaggio qualora gli oggetti ed i materiali esposti alla pubblica vista risultino indecorosi , indecenti ed arrecanti molestia ad una pluralità di cittadini.

Art. 48: Ingresso abusivo nelle strutture comunali

1) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali, è rigorosamente vietato introdursi nelle strutture di proprietà del Comune (quali palestre, campi sportivi, auditorium, scuole, immobili concessi in uso ad associazioni, Ecopiazze e similari) durante il loro periodo di chiusura all'utenza ed in assenza in loco di addetti o referenti , scavalcando recinzioni o utilizzando varchi ed accessi impropri.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00= ed il massimo di EURO 300,00=.

TITOLO 7: SANZIONI

Art. 49: Procedure per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle Sanzioni amministrative

1) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali l'accertata violazione ai precetti definiti nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative – sia pecuniarie che accessorie – indicate espressamente nei singoli articoli in conformità al disposto dell'Art.7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267 (Testo unico delle leggi su enti locali).

2) L'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento e le procedure di applicazione delle previste sanzioni amministrative sono effettuate secondo le specifiche disposizioni definite nel vigente “Regolamento Comunale per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme previste dai Regolamenti Comunali e dalle Ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti/Responsabili di Servizio” ed in generale nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981 nr. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modifiche ed integrazioni.

3) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per l'accertata violazione delle norme del presente Regolamento spettano in via esclusiva al Comune di Pesian di Prato.

4) Il Sindaco o i Funzionari Responsabili di Area del Comune – a seconda delle diverse attribuzioni e competenze – possono adottare specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme del presente Regolamento e per renderle efficaci ed esecutive.

5) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia la congiunta applicazione di sanzioni accessorie, quali l'obbligo di cessare un'attività ed un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, il personale accertatore ne deve fare espressa menzione nel Verbale di accertamento e contestazione della violazione.

6) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente dai responsabili delle violazioni, altrimenti l'esecuzione deve avvenire nei termini temporali indicati nel Verbale di accertamento con decorrenza dalla contestazione della violazione o dalla sua notifica.

L'esecuzione avviene sotto il controllo diretto dell'Ufficio o Comando di Polizia da cui dipende l'organo accertatore.

7) Fatti salvi gli eventuali provvedimenti previsti dalle leggi penali, quando il trasgressore non esegue l'obbligo disposto nei suoi confronti nei termini di cui al comma 6) l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio con esecuzione in danno. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a totale carico del trasgressore inadempiente a cui saranno altresì attribuite direttamente le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione.

8) Così come previsto dall' Art.16 comma 1) della Legge 24/11/1981 nr. 689, per le accertate violazioni alle norme del presente regolamento il trasgressore e gli altri soggetti responsabili sono ammessi al pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione pecuniaria prevista o, se più favorevole, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione pecuniaria prevista (i limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie previste per ogni fattispecie sono quelli indicate nello specifico in ogni singolo articolo) oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 gg. dalla contestazione immediata e se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione (il verbale di contestazione).

Art. 50 – Reiterazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria;

Alla reiterazione della medesima violazione, entro il termine temporale di due anni, le sanzioni nel caso previste sono raddoppiate.

Art 51: Sospensione delle autorizzazioni , dei nulla osta e delle autorizzazioni in deroga previste dalla norme del Regolamento per lo svolgimento di determinate attività

1) Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento ai trasgressori intestatari delle autorizzazioni , dei nulla osta e delle autorizzazioni in deroga previste dal presente Regolamento sarà congiuntamente disposta la sospensione dell'efficacia degli atti e dei provvedimenti nei seguenti casi:

1. recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica esercitata dall'intestatario del provvedimento;

2. mancata esecuzione degli obblighi disposti quali sanzioni amministrative accessorie conseguenti alla condotta illecita;

3. morosità del pagamento dei tributi e dei diritti comunali dovuti dall'intestatario del provvedimento, in relazione alla specifica attività esercitata.

Si definisce recidiva la violazione delle medesima disposizione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria applicata.

TITOLO 8: DISPOSIZIONI ATTUATIVE , TRANSITORIE E FINALI

Art. 52: Principio di specialità in ambito normativo locale

1) Nel caso in cui una stessa attività, comportamento, situazione, condizione e fattispecie sia normata e regolata dal presente Regolamento ed anche da altri vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi delle norme di cui all' Art. 9 della Legge 24/11/1981 nr. 689 (principio di specialità) su tutte le aree definite all' Art. 1 , comma 2) si darà applicazione prevalente alle norme del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 53: Disposizioni transitorie

1) Le attività, i comportamenti, le situazioni, lo stato di fatto dei luoghi in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi e conformarsi alle norme e prescrizioni di questo provvedimento, se non diversamente stabilito con altri e distinti atti adottati dagli organi del Comune di Pesian di Prato, entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

2) In ogni caso il Sindaco può derogare, con proprio espresso provvedimento, dall'applicazione delle norme del presente Regolamento qualora le stesse impediscano o limitino l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 54: Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Art. 55: Norma finale.

1) Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali o regionali vigenti.
